

## Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione

### 1. Costi ammissibili

Le spese e i costi sono ammissibili secondo quanto indicato nell'allegato 'Costi Ammissibili' della *Comunicazione IPCEI*, nel rispetto di quanto approvato in sede di approvazione del progetto e nella relativa *Decisione di autorizzazione*.

Ai fini della rendicontazione, i costi sono determinati secondo i seguenti criteri generali, fatte salve le eventuali specifiche dell'operazione contenute nel *project portfolio* e nel piano finanziario approvati e nella *Decisione di autorizzazione*.

Con circolare del *Ministero* del 12 dicembre 2023, n. 418933, e relativi allegati, sono fornite ulteriori indicazioni per la determinazione dei costi e l'attuazione degli interventi.

#### a) Studi di fattibilità

Le spese per studi preliminari di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto. Per studi di fattibilità si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzata a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

#### b) Strumentazione e attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, compresi impianti e veicoli di trasporto, acquisiti a partire dalla data di avvio del progetto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per lo stesso.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del *Ministero*.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, l'installazione e l'allacciamento con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;

- per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.

In particolare dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel caso di leasing finanziario, in presenza di un contratto quadro che ne determina le condizioni finanziarie e procedurali, ancorché antecedente alla data di avvio del programma, i canoni di leasing delle attrezzature in locazione saranno ammissibili purché successivi all'avvio del progetto ed in presenza di documentazione dalla quale si evinca la pertinenza allo stesso.

#### c) Fabbricati, infrastrutture e terreni

In questa voce rientrano i costi sostenuti per l'acquisto o costruzione di fabbricati, infrastrutture e di terreni purché strettamente funzionali al progetto finanziato. Tali costi sono riconosciuti in misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Il valore del bene deve essere asseverato da una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato

del bene; in alternativa, tali costi possono essere determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute.

Il fabbricato non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o comunitario.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nei casi in cui la determinazione del costo imputabile al progetto non avvenga in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei beni oggetto di rendicontazione deve essere dedotto dal deficit di finanziamento<sup>1</sup>, ex ante o ex post.

Non sono ammissibili le spese per locazione dei beni.

#### **d) Materiali e forniture**

In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico e prodotti analoghi necessari per il progetto. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal soggetto beneficiario. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso dei semilavorati, il costo ammissibile può comprendere le spese operative necessarie ai processi di lavorazione effettuati dal soggetto beneficiario, fermo restando il rispetto per tali spese dei criteri di cui alla successiva lettera g), secondo quanto stabilito dalla contabilità industriale certificata.

In tal caso, il costo dei semilavorati comprensivo delle spese operative di lavorazione deve essere determinato sulla base di una idonea metodologia di calcolo. In sede di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a fornire evidenza analitica delle modalità di calcolo utilizzate, quantificando il costo dei semilavorati sulla base dei materiali e degli altri fattori di produzione impiegati nei processi produttivi.

#### **e) Brevetti, servizi di consulenza e beni immateriali**

La voce comprende i costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione. Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo. Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo. Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera f.2). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa anche i giustificativi di pagamento relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Non sono ammissibili le prestazioni e le consulenze fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata ed accettata dal Soggetto gestore.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario.

---

<sup>1</sup> Il deficit di finanziamento è la differenza, ai sensi di quanto disposto nella *Comunicazione IPCEI*, tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base del fattore di attualizzazione che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi.

- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

#### **f) Spese amministrative e di personale**

Sono ammissibili le spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di RSI, comprese le attività di RSI connesse alla prima applicazione industriale.

##### **f.1) Spese amministrative (comprese le spese generali):**

Le spese generali sono calcolate, per ciascuno stato avanzamento lavori, nella misura del 25% dei costi diretti agevolabili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2021/695.

In particolare, i costi diretti agevolabili del progetto sono quelli relativi a:

- costo del personale, di cui alle lettere f.2) e f.3);
- spese per strumenti e attrezzature, determinate secondo quanto indicato alla lettera b);
- spese per i beni immateriali, determinate secondo quanto indicato alla lettera e);
- spese per i materiali, determinate secondo quanto indicato alla lettera d).
- spese per i fabbricati, infrastrutture e terreni, di cui alla lettera c).

Non rientrano, invece, ai fini di cui sopra, tra i costi diretti agevolabili del progetto le spese per consulenze e le spese per le prestazioni di terzi di cui alla lettera e).

L'applicazione della misura di calcolo delle spese generali avviene in ogni caso nel rispetto delle condizioni di autorizzazione e del piano dei costi ammesso in tale sede.

##### **f.2) Personale dipendente:**

Questa voce comprende il personale limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività oggetto del progetto agevolato, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Rientra in tale voce il personale dipendente che svolga anche funzione di amministratore, esclusivamente nel caso in cui si tratti di profili tecnici che svolgano, con i vincoli di subordinazione e gli altri requisiti previsti dalle norme di carattere generale vigenti e dagli orientamenti degli enti competenti per la qualificazione del rapporto di lavoro dipendente, attività tecniche nell'ambito del progetto al di fuori di quelle di natura amministrative relative alla carica ricoperta.

Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza, dei quali ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma. Tali schemi dovranno essere sottoscritti dal singolo addetto ovvero dal capo reparto per il personale ausiliario, e dovranno, inoltre, essere controfirmati dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto. La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali, ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e al facsimile di schema allegati al Decreto ministeriale di attivazione. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa. Per il personale dipendente

da Enti Pubblici di Ricerca (EPR) le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560; per il personale dipendente da Università pubbliche si assumono pari a 1500;

- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;

- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

### **f.3) Personale non dipendente:**

Questa voce comprende il personale non dipendente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, nonché, per gli organismi di ricerca, il personale titolare di specifico assegno di ricerca o borsa impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto f.2). Il contratto deve contenere l'indicazione dell'oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto da agevolare, della data di inizio e della durata dell'incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione. Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero dall'assegno di ricerca al netto di IVA qualora prevista. Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto, il costo del contratto è ammesso all'agevolazione in proporzione all'impiego effettivo del lavoratore per il progetto. Le ore dedicate al progetto dal lavoratore non dipendente, con riferimento al periodo di rendicontazione, devono essere rilevate in appositi registri.

Rientra in tale voce il personale che svolga anche funzione di amministratore, esclusivamente nel caso in cui si tratti di profili tecnici che svolgano, attività tecniche nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo al di fuori di quelle di natura amministrative relative alla carica ricoperta. Non sono ammissibili le prestazioni lavorative fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario o relativa deliberazione del medesimo organo, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare.

### **g) Spese operative**

Nel caso delle attività di prima applicazione industriale<sup>2</sup> derivanti da un'attività di RSI ed al cui interno contengano di per sé una componente molto importante di RSI necessaria per l'esecuzione efficace del progetto, sono altresì ammissibili le spese in conto capitale e le spese operative purché queste ultime siano strettamente funzionali al progetto finanziato e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per lo stesso. Le spese operative devono essere connesse a tale componente di RSI del progetto.

### **h) Altri costi**

Altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi, ivi compresi i costi per disseminazione dei risultati.

## **2. Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi**

Per la rendicontazione dei costi, fatte salve le spese rientranti nella determinazione forfettaria delle spese generali di cui al precedente paragrafo f.1), i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto agevolato. In ogni caso, non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
- b) i pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. A tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare pagamenti esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie. Non sono, pertanto, ammessi pagamenti in contanti o effettuati tramite assegni;
- c) per le società appartenenti a un gruppo, i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un'adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'impresa beneficiaria e l'impresa preposta alla gestione della tesoreria;
- d) qualora vengano effettuati pagamenti cumulativi di più titoli di spesa, il soggetto beneficiario deve comunque garantire in modo inequivocabile la tracciabilità dei pagamenti stessi dando evidenza dei singoli pagamenti che confluiscono nel pagamento cumulativo. In particolare, a fronte di una disposizione per un importo complessivo, come risultante dall'estratto conto o dalla disposizione di bonifico (da presentare con la conferma di esecuzione da parte della Banca), deve essere fornita la lista dei singoli importi con il dettaglio del relativo titolo di spesa che compongono l'importo complessivo stesso;
- e) ai fini dell'ammissibilità dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione:

---

<sup>2</sup> La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l'attività di RSI, purché l'uno acquisisca dall'altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di RSI e l'attività di RSI e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto e vengano notificate congiuntamente.

- i. i titoli di spesa – con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale dipendente ovvero alle spese generali determinate utilizzando modalità di calcolo in misura forfettaria – devono riportare l’indicazione del *CUP* del progetto agevolato, dell’agevolazione a valere sul *Fondo IPCEI – IPCEI Salute 1*, dell’importo rendicontato e dell’eventuale dicitura specifica indicata nel decreto di concessione delle agevolazioni. Nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi dei predetti elementi, può ritenersi sufficiente ad escludere il doppio finanziamento della spesa anche un’indicazione più sintetica, che contempra obbligatoriamente almeno la presenza del solo *CUP* nella fattura e nella causale del pagamento come indicata al seguente punto;
  - ii. il soggetto beneficiario è tenuto altresì a indicare i dati riportati al punto i. (*CUP* o numero di progetto e la dicitura ove prevista nel decreto di concessione) anche nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono (data di emissione fattura, numero di fattura e nome del fornitore);
  - iii. al fine di facilitare i controlli, anche successivi, i soggetti beneficiari sono invitati a riportare comunque il *CUP* ed il riferimento all’agevolazione del *Fondo IPCEI – IPCEI Salute 1* nelle causali di pagamento, anche nei casi in cui siano già stati riportati nelle fatture;
  - iv. in tutti i casi, per beni solo parzialmente imputati al progetto agevolato, la dicitura, da riportare nel singolo titolo e nella causale di pagamento, deve contenere l’indicazione dell’importo parziale rendicontato a fini agevolativi;
  - v. quando un pagamento cumulativo riguardi più titoli di spesa agevolati a valere sul medesimo progetto, la dicitura di cui al punto i. dovrà essere riportata nella causale; nel caso in cui il pagamento cumulativo riguardi non solo titoli di spesa del progetto agevolato, la dicitura sopra indicata dovrà essere riportata su ciascuno dei titoli da agevolare cui si riferisce il pagamento cumulativo stesso;
  - vi. per i titoli di spesa emessi da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelli antecedenti all’attribuzione del *CUP*, che siano comunque successivi all’avvio del progetto entro il periodo di realizzazione previsto dalla *Decisione di autorizzazione*, l’indicazione del *CUP* è sostituita da idonei elementi di evidenza della riconducibilità del titolo di spesa al progetto agevolato, quali ad esempio il riferimento all’*IPCEI Salute 1* o al relativo numero di aiuto attribuito dalla Commissione europea (#SA.102519#), che consentano di associare il titolo di spesa al *CUP* del progetto. Il soggetto beneficiario è tenuto a indicare i dati riportati ai punti i. e vi. (*CUP* o numero di progetto e la dicitura ove prevista nel decreto di concessione) anche nelle causali dei pagamenti, che in ogni caso devono anche contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono (data di emissione fattura, numero di fattura e nome del fornitore);
  - vii. fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al precedente punto vi., qualora l’assenza del *CUP* in fattura sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario, quest’ultimo dovrà provvedere al relativo inserimento, entro i tempi indicati dall’Amministrazione a seguito della rilevata della carenza, pena l’inammissibilità della spesa. L’inserimento del *CUP* deve avvenire obbligatoriamente tramite integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020 (in particolare il “nuovo documento” dovrà essere atto ad assicurare la connessione tra la fattura emessa e il CIG/*CUP* mancante);
- f) unitamente a ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), secondo le seguenti indicazioni:
- per le spese di cui al punto f.2) (personale dipendente): elenco del personale dipendente coinvolto nell’attuazione del progetto; copia della prima e dell’ultima busta paga relativa al periodo di SAL rendicontato; registri di presenza mensili (*timesheet*), redatti secondo il facsimile di schema di cui al punto f.2), da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con indicazione delle ore prestate dal lavoratore sul progetto, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto; prospetto di calcolo del costo. Tutta la documentazione di spesa, ivi compresi i prospetti contabili di costo e dei contributi previdenziali ed erariali, il libro unico, i fogli di lavoro mensili, le buste paga e l’ulteriore documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute e dei contributi sociali e fiscali, dovrà in ogni caso essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile qualora necessario;
  - per le spese di cui ai punti f.3) (personale non dipendente) e e) (servizi di consulenza): curriculum vitae, contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta, documentazione attestante l’esecuzione della prestazione, eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione, eventuale documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento dei ricercatori, documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, ricevute di versamento dell’IRPEF relative alle ritenute d’acconto e per oneri previdenziali eventualmente dovuti; per il personale non dipendente, i registri, redatti secondo il facsimile di schema di cui al punto f.3), relativi al periodo di rendicontazione, da cui risulti il totale delle ore prestate sul progetto, sottoscritti dal collaboratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.
  - idonea documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento.

Il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili

esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

In allegato alla circolare del *Ministero* del 12 dicembre 2023, n. 418933 è fornito il manuale di rendicontazione degli interventi.